

L'accertamento e l'interpretazione del Diritto straniero richiamato: nel Diritto internazionale privato europeo: una questione ancora aperta

The application and interpretation of foreign law in European private international law: still an open question

FABRIZIO MARONGIU BUONAIUTI

Professore ordinario di Diritto internazionale

Università degli Studi di Macerata

ORCID ID: 0000-0002-4188-8099

Recibido: 22.07.2024 / Aceptado: 27.09.2024

DOI: 10.20318/cdt.2024.8962

Resumen: L'accertamento ed interpretazione del diritto straniero richiamato costituisce una questione generale del diritto internazionale privato che è rimasta sinora non affrontata nei regolamenti europei adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. Dopo avere preso in considerazione le diverse proposte avanzate da studiosi e da istituzioni scientifiche per l'adozione di regole comuni in materia, l'autore si sforza di tratteggiare una soluzione che possa essere compatibile con i principi e gli obiettivi che sono propri del crescente sistema europeo di diritto internazionale privato. In linea di principio, il diritto straniero reso applicabile dalle norme di conflitto contenute in un regolamento europeo dovrebbe essere applicato *ex officio* dal giudice, secondo l'interpretazione che il diritto in questione riceve nel suo proprio ordinamento giuridico. Nondimeno, alcune eccezioni devono ragionevolmente poter essere contemplate, in un'ottica di temperamento tra il dover garantire l'effettività delle regole di diritto internazionale privato europee e la tutela dei diritti procedurali delle parti. In particolare, appare ragionevole ammettere che, nella misura in cui i regolamenti europei concedono alle parti la libertà di scelta del diritto applicabile, altrettanto debba ritenersi ammissibile una rinuncia ad opera delle parti stesse all'applicazione del diritto straniero, allo scopo di evitare le spese e lungaggini che l'accertamento del contenuto e dell'interpretazione del diritto straniero possono comportare. Nella medesima ottica, il giudice deve potersi ritenere dispensato dall'obbligo di applicare il diritto straniero in casi eccezionali, riguardanti per lo più diritti extraeuropei, in cui l'accertamento del suo contenuto ed interpretazione si riveli a tal punto complesso da essere incompatibile con il dovere di assicurare una durata ragionevole del processo.

Palabras clave: Diritto straniero: accertamento e interpretazione, Diritto internazionale privato europeo; *Iura novit curia*, Autonomia delle parti, Durata ragionevole del processo.

Abstract: The issue of the application and interpretation of foreign law stands as a general question of private international law so far left untouched by the EU Regulations adopted within the domain of judicial cooperation in civil matters. After having reviewed the various proposals for the adoption of common rules in this respect, put forward by academics and scientific institutions, the present article

*Testo riveduto ed adattato di una relazione svolta dall'autore alla Tavola rotonda *Verso il completamento dello spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, tenutasi presso l'Università degli Studi di Genova il 15 dicembre 2023, destinato ad essere pubblicato nel volume che ne raccoglie gli atti.

strives to set out a solution to the said issue, in such terms as would appear more consistent with the principles and goals underlying the growing European system of private international law. In principle, foreign law, as applicable pursuant to the conflict of laws rules contained in EU regulations, should be applied *ex officio* by Member States' courts, strictly following the interpretation which such a law receives in its own legal system. Nonetheless, exceptions ought probably to be contemplated in order to strike a fair balance between ensuring the effectiveness of EU private international law rules and protecting the procedural rights of the parties. Especially, it seems reasonable to concede that, insofar as the parties are granted freedom to choose the applicable law, they should also be allowed to waive the application of foreign law, in order to save the time and expenses required to ascertain the content of that law and its correct interpretation. It should also reasonably be admitted to release the courts of their duty to apply foreign law in those exceptional circumstances, mostly concerning in practice non-European legal systems, where the ascertainment of the content and correct interpretation of that law would be incompatible with the courts' duty to ensure a reasonable duration of their proceedings.

Keywords: Foreign law: application and interpretation, European Private International Law, *Jura novit curia*, Party autonomy, Reasonable duration of court proceedings.

Sumario: I. L'assenza di una disciplina in materia nei regolamenti europei di diritto internazionale privato. II. Le diverse proposte di introdurre una disciplina al riguardo in un ipotizzato regolamento "Roma 0" ovvero in un codice europeo di diritto internazionale privato, o in un regolamento apposito. III. L'inadeguatezza della soluzione consistente in un rinvio alle soluzioni nazionali alla stregua di una questione di carattere procedurale. IV. Implicazioni derivanti dalla natura giuridica dei regolamenti europei nei quali le regole sulla legge applicabile sono contenute. V. L'incidenza dell'autonomia delle parti, tra scelta della legge applicabile e rinuncia all'applicazione della legge richiamata dalle norme di conflitto pertinenti. VI. Difficoltà suscettibili di insorgere nell'accertamento del diritto straniero richiamato o nella sua interpretazione e soluzioni residuali. VII. Considerazioni conclusive.

I. L'assenza di una disciplina in materia nei regolamenti europei di diritto internazionale privato.

1. Come è agevole constatare, i regolamenti adottati sino a questo momento dall'Unione europea per introdurre regole comuni di diritto internazionale privato tra gli Stati membri nel contesto della disciplina della cooperazione giudiziaria in materia civile non affrontano la questione dell'accertamento e dell'interpretazione del diritto straniero richiamato dalle regole che essi stessi pongono. Sotto questo aspetto non si riscontrano differenze tra i regolamenti specificamente dedicati all'adozione di una disciplina comune della legge applicabile in una data materia¹, e i regolamenti cosiddetti di nuova generazione, che, con riferimento ad una data materia introducono una disciplina completa dei diversi profili, giurisdizione, legge applicabile e riconoscimento delle decisioni ed atti stranieri, suscettibili di porsi nella disciplina dei rapporti giuridici transfrontalieri tra privati².

¹ Si tratta, come è noto, del Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), in *GUUE*, L 199 del 31 luglio 2007, del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), in *GUUE*, L 177 del 4 luglio 2008 e del Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (Roma III), in *GUUE*, L 343 del 29 dicembre 2010. Accenni alla problematica tuttavia compaiono, come si noterà più avanti, rispettivamente nella clausola di revisione del primo di tali regolamenti e nel preambolo dell'ultimo.

² Si tratta del Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, in *GUUE*, L 7 del 10 gennaio 2009, del Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, in *GUUE*, L 201 del 27 luglio 2012, del Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, in *GUUE*, L 183 dell'8 luglio 2016 e del parallelo Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016,

2. Tale mancanza, che si può configurare, allo stato, come una vera e propria lacuna del nascente sistema europeo di diritto internazionale privato, stride con la presenza, all'interno di ciascuno di tali regolamenti, di disposizioni che regolano le altre questioni generali di diritto internazionale privato, espressione con la quale, come è noto, si intendono quelle questioni attinenti al modo di operare delle regole di conflitto nel loro insieme. In ciascuno dei regolamenti di cui si tratta, infatti, è dato rintracciare una disposizione, a volte coincidente con quella recata dagli altri regolamenti, a volte divergente a seconda, evidentemente, delle esigenze e degli obiettivi sottesi alla disciplina internazionalprivatistica dell'una piuttosto che dell'altra materia, con riferimento a questioni come il rinvio, l'ordine pubblico, il richiamo di ordinamenti plurilegislativi, o, in alcuni casi almeno, le norme di applicazione necessaria, mentre nulla è detto in ordine all'accertamento ed interpretazione del diritto straniero richiamato³.

3. Questo silenzio si pone a sua volta in contrasto con la frequente presenza di disposizioni dedicate a queste ultime questioni nella gran parte delle leggi statali di diritto internazionale privato adottate dagli Stati membri che negli ultimi decenni hanno proceduto, anteriormente all'acquisizione da parte della allora Comunità e poi Unione europea di competenza legislativa in materia, e in qualche caso anche contemporaneamente, a una codificazione ovvero riforma delle regole di diritto internazionale privato nazionale, tra i quali l'Italia. Ciò ha fatto sorgere non trascurabili incertezze sul piano dei rapporti tra la disciplina contenuta nei regolamenti dell'Unione europea che regolano la legge applicabile ora nell'una ora nell'altra materia e le soluzioni recate dai singoli sistemi nazionali di diritto internazionale privato per le questioni non disciplinate nei regolamenti dell'Unione⁴. Incertezze che, come si avrà modo di osservare specificamente più avanti, rischiano di minare l'uniforme applicazione delle regole stesse diritto internazionale privato recate dai singoli regolamenti adottati dall'Unione, essendo con evidenza la questione dell'accertamento ed interpretazione del diritto straniero richiamato intrinsecamente connessa e anzi strumentale ad un'effettiva e corretta applicazione delle regole di conflitto poste dai regolamenti europei.

4. Di questo rapporto di strumentalità tra individuazione di regole comuni quanto all'accertamento e all'interpretazione del diritto straniero richiamato e corretta e uniforme applicazione delle regole di diritto internazionale privato contenute nei regolamenti europei in materia era del resto stata data evidenza nelle disposizioni finali del primo di tali regolamenti in ordine cronologico ad essere adottato, e cioè nel regolamento n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali, noto come regolamen-

che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, *ibidem*. Il medesimo modello è stato seguito, da ultimo, nella Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione, doc. COM (2022) 695 def., del 7 dicembre 2022.

³ La criticità della mancanza di disposizioni in proposito nei regolamenti europei di diritto internazionale privato è notata dalla generalità degli autori che si sono dedicati alla questione nell'ottica del diritto internazionale privato europeo: si vedano, tra gli altri, H. J. SONNENBERGER, *Randbemerkungen zum Allgemeinen Teil eines europäisierten IPR*, in D. BAETGE, J. VON HEIN, M. VON HINDEN (hrsg. v.), *Die richtige Ordnung, Festschrift für Jan Kropholler zum 70. Geburtstag*, Tübingen, 2008, p. 227 ss., p. 245 s.; C. ESPLUGUES, J. L. IGLESIAS, G. PALAO, R. ESPINOSA, C. AZCÁRRAGA, *General Report on the Application of Foreign Law by Judicial and Non-Judicial Authorities in Europe*, in C. ESPLUGUES, J. L. IGLESIAS, G. PALAO (eds), *Application of Foreign Law*, Munich, 2011, p. 4 ss.; E.-M. KIENIGER, *Ermittlung und Anwendung ausländischen Rechts*, in S. LEIBLE, H. UNBERATH (hrsg.), *Brauchen wir eine Rom 0-Verordnung? Überlegungen zu einem Allgemeinen Teil des europäischen IPR*, Jena, 2013, p. 479 ss.; EAD., *Ascertaining and Applying Foreign Law*, in S. LEIBLE (ed.), *General Principles of European Private International Law*, Alphen aan den Rijn, 2016, p. 357 ss.; S. CORNELOUP, *Rechtsermittlung im Internationalen Privatrecht der EU: Überlegungen aus Frankreich*, in *RabelsZ*, 2014, p. 844 ss.; C. ESPLUGUES, G. PALAO, *Foreign Law, application and ascertainment*, in J. BASEDOW, G. RÜHL, F. FERRARI, P. DE MIGUEL ASENSIO (eds), *Encyclopedia of Private International Law*, vol. I, Cheltenham – Northampton MA, 2017, p. 769 ss.

⁴ Si vedano nel senso, che appare discutibile non tanto per il risultato a cui è suscettibile di portare nel caso specifico degli articoli 14 e 15 della legge 31 maggio 1995, n. 218, ma per la soluzione di principio che presuppone, per cui la disciplina europea comune di diritto internazionale privato si presterebbe ad essere integrata su profili di rilievo strutturale come quello in esame dalle disposizioni di funzionamento dettate dai singoli sistemi nazionali, P. VENTURI, *Alcuni rilievi in tema di iura novit curia e norme di conflitto nel sistema italiano di diritto internazionale privato*, in *Liber amicorum Angelo Davì. La vita giuridica internazionale nell'età della globalizzazione*, vol. II, Napoli, 2019, p. 1337 ss., p. 1348 ss.; F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, vol. I, *Parte generale e obbligazioni*, XI ed., Milano, 2024, p. 293.

to “Roma II”. Nella clausola di revisione che figura nell’art. 30 del regolamento, infatti, veniva dato mandato alla Commissione europea di presentare, entro l’agosto del 2011, una relazione sull’applicazione del regolamento stesso nei Paesi membri, precisandosi che tale relazione avrebbe dovuto contenere, tra l’altro, uno studio degli effetti derivanti dal modo in cui il diritto straniero è trattato nei sistemi dei diversi Stati membri e della misura in cui i giudici nei diversi Stati membri applicano il diritto straniero sulla base del regolamento⁵. Un ulteriore accenno al problema dell’accertamento del contenuto del diritto straniero richiamato compare, inoltre, nel preambolo del regolamento n. 1259/2010, attuativo di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile alla separazione personale e al divorzio, noto come regolamento “Roma III”. Peraltro, singolarmente, questo accenno è inserito all’interno di un considerando dedicato alla scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, quasi a trascurare che l’esigenza di accertare il contenuto del diritto straniero applicabile si pone non meno quando questo si applichi in mancanza di scelta ad opera delle parti⁶. Nel considerando in questione, parendosi implicitamente presupporre che sia compito del giudice accertare il contenuto del diritto straniero da applicare, si prospetta che, ove a doversi applicare sia il diritto di un altro Stato membro dell’Unione europea, la Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con la decisione 2001/470/CE⁷ potrà intervenire per fornire assistenza alle autorità giurisdizionali sul contenuto del diritto da applicarsi.

II. Le diverse proposte di introdurre una disciplina in materia in un ipotizzato regolamento “Roma 0” ovvero in un codice europeo di diritto internazionale privato, o in un regolamento apposito

5. Questa presa d’atto dell’incidenza del modo in cui il diritto straniero viene accertato ed interpretato da parte dei giudici dei diversi Stati membri su un’effettiva e coerente applicazione delle regole di diritto internazionale privato contenute nei regolamenti europei si presta ad estendersi a tutte le regole di diritto internazionale privato contenute nei diversi regolamenti dell’Unione, anche, evidentemente, in quelli nei quali non compare alcun accenno del tenore che si è detto. Si tratta, infatti, come già si è notato, di una questione generale attinente al modo di funzionare delle regole di diritto internazionale privato nel loro insieme.

6. Sotto questo profilo emerge inevitabilmente la principale criticità della disciplina contenuta nei regolamenti europei in materia di diritto internazionale privato, la quale è costituita dal già notato carattere settoriale e frammentario della disciplina stessa, senza, almeno ad oggi, la creazione di un vero e proprio sistema unitario e coerente di diritto internazionale privato, munito di regole di carattere generale suscettibili di applicarsi trasversalmente nelle diverse materie⁸. Non sono peraltro mancate nel corso del tempo iniziative, dovute essenzialmente a studiosi della materia in diversi paesi europei, volte a promuovere l’adozione di un regolamento “Roma 0”, per usare l’efficace espressione adottata da alcuni studiosi tedeschi per intendere un regolamento destinato ad introdurre regole comuni sulle questioni generali di diritto internazionale privato, destinato ad applicarsi in parallelo e a ricondurre a sistema i singoli regolamenti contenenti regole sulla legge applicabile nelle singole materie⁹. Parallelamente a

⁵ Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), cit., art. 30. Si vedano in proposito A. DICKINSON, *The Rome II Regulation: The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, Oxford, 2008, p. 597 ss.; C. ESPLUGUES, G. PALAO, *Foreign Law, application and ascertainment*, cit., p. 769.

⁶ Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (Roma III), cit., preambolo, considerando n. 14.

⁷ Decisione del Consiglio del 28 maggio 2001 relativa all’istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (2001/470/CE), in *GUCE*, L174 del 27 giugno 2001.

⁸ Si vedano in particolare le osservazioni di H. J. SONNENBERGER, *Randbemerkungen zum Allgemeinen Teil eines europäisierten IPR*, cit., p. 227 ss.; J. BASEDOW, *Kodifizierung des europäischen internationalen Privatrechts?*, in *RabelsZ*, 2011, p. 671 s.; E. JAYME, *Kodifikation und Allgemeiner Teil im IPR*, in S. LEIBLE, H. UNBERATH (hrsg.), *Brauchen wir eine Rom 0-Verordnung? Überlegungen zu einem Allgemeinen Teil des europäischen IPR*, cit., p. 34 ss.

⁹ Si vedano gli studi raccolti nel volume S. LEIBLE, H. UNBERATH (hrsg.), *Brauchen wir eine Rom 0-Verordnung? Überlegungen zu einem Allgemeinen Teil des europäischen IPR*, cit., e, in termini generali, F. M. WILKE, *Einführung*, ivi, p. 23 ss.

questa prospettiva, si è anche discusso di un vero e proprio codice europeo di diritto internazionale privato, da adottarsi anch'esso nella forma di un regolamento e destinato a raccogliere in un testo unitario tanto le regole di carattere generale quanto le regole che potrebbero dirsi di parte speciale già contenute nei singoli regolamenti già adottati ovvero da adottarsi nelle materie sinora non toccate dalla legislazione dell'Unione¹⁰. Nel contesto delle riflessioni scientifiche ora ricordate, è stata anche prospettata l'eventualità, in considerazione della particolare urgenza di adottare regole comuni sulla questione in esame a fronte della complessità e delle prevedibili lungaggini dell'elaborazione di uno strumento di più vasta portata, di adottare un autonomo regolamento destinato a regolare specificamente la questione dell'accertamento ed applicazione del diritto straniero¹¹.

7. Nel contesto delle iniziative alle quali si è fatto riferimento, una soluzione normativa espressa con riferimento alla questione in esame si può rinvenire nel progetto di codice di diritto internazionale privato europeo elaborato da Paul Lagarde nel 2011. In questo progetto si prospetta la soluzione, che appare maggiormente coerente con il carattere di integrale obbligatorietà delle disposizioni contenute nei regolamenti dell'Unione europea che pongono i criteri per l'individuazione della legge applicabile nelle diverse materie, per la quale il diritto applicabile in base alle regole di diritto internazionale privato contenute nel codice stesso debba essere accertato d'ufficio dal giudice¹². La regola proposta nel progetto in esame prevede al tempo stesso, in un'ottica di verosimile apertura alle soluzioni più sfumate prevalenti in diversi Stati membri in proposito, che il giudice possa richiedere la collaborazione delle parti¹³. Peraltro, limitando più sensibilmente la portata del principio affermato, la regola prospettata nel progetto in esame concede alle parti del procedimento la possibilità di accordarsi nel senso di rinunciare all'applicazione della legge straniera applicabile in favore della *lex fori*, lasciando al tempo stesso aperta al legislatore europeo l'opzione di limitare questa possibilità ai soli casi in cui si sia in presenza di una controversia di carattere patrimoniale¹⁴. Questa soluzione appare a propria volta ispirata, pur se latamente, alla soluzione accolta dalla giurisprudenza francese di diritto internazionale privato, la quale fa riferimento a questo fine al carattere disponibile dei diritti in contesa¹⁵, soluzione che permane, pur se in

¹⁰ Si veda P. LAGARDE, *Embryon de Règlement portant Code européen de droit international privé*, in *RebelsZ*, 2011, p. 673 ss. e, in proposito, J. BASEDOW, *Kodifizierung des europäischen internationalen Privatrechts?*, cit., p. 671 s.

¹¹ Si vedano in questa direzione, con accenti diversi sui quali si ritornerà, da una parte, INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ, *Foreign Law and its Perspectives for the Future at the European Level*, JLS/2009/JCIV/PR/0005/E4, *Executive Summary*, Avis 09-184, Lausanne, 11 July, 2011, disponibile online sul sito www.isdc.ch, p. 5 s.; ID., *The Application of Foreign Law in Civil Matters in the EU Member States and its Perspectives for the Future*, JLS/2009/JCIV/PR/0005/E4, *Synthesis Report with Recommendations*, Avis 09-184, Lausanne, 11 July, 2011, rev. 30 September, 2011, disponibile online ivi, p. 7 s., e, dall'altra, i *Principles for a Future EU Regulation on the Application of Foreign Law* ("The Madrid Principles"), in C. ESPLUGUES, J. L. IGLESIAS, G. PALAO (eds), *Application of Foreign Law*, Munich, 2011, p. 95 ss.

¹² P. LAGARDE, *Embryon de Règlement portant Code européen de droit international privé*, cit., art. 133. Da notare che la medesima soluzione è prospettata nel più recente progetto di codice francese di diritto internazionale privato, all'art. 9.1: si veda *Projet de code de droit international privé, Rapport du groupe de travail présidé par J.-P. ANCEL*, mars 2022, disponibile sul sito www.justice.gouv.fr, p. 24; in proposito, G. CUNIBERTI, *Foreign Law under the French Draft PIL Code (updated)*, in *The EAPIL Blog*, 25 May 2022, disponibile su <https://eapil.org/2022/05/25/foreign-law-under-the-french-draft-pil-code/>; D. FOUSSARD, M.-L. NIBOYET, C. NOURISSAT, *Réflexions méthodologiques sur le projet de code de droit international privé*, in *Rev. crit. DIP*, 2022, p. 477 ss.; p. 491 s.; P. LAGARDE, *Quelques remarques sur le projet de codification du droit international privé français*, ivi, p. 515 ss., p. 519 s.

¹³ La collaborazione delle parti, peraltro, è contemplata tra i diversi possibili mezzi tramite i quali il giudice può pervenire all'accertamento del diritto straniero applicabile anche dall'art. 14, primo comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, la quale, come è noto, pone a propria volta per principio l'applicazione d'ufficio del diritto straniero richiamato. Si veda, con riferimento al ruolo delle parti nell'economia complessiva dell'art. 14 della legge, che si può tradurre nell'onere di portare a conoscenza del giudice non già il contenuto del diritto straniero, posto che è compito del giudice accertarlo, bensì le circostanze di fatto, con particolare riferimento alla presenza di una clausola di scelta di legge in un contratto, che possono determinare l'assoggettamento del rapporto a tale diritto, P. VENTURI, *Alcuni rilievi in tema di iura novit curia e norme di conflitto nel sistema italiano di diritto internazionale privato*, cit., p. 1343 ss.

¹⁴ P. LAGARDE, *Embryon de Règlement portant Code européen de droit international privé*, cit., art. 133, secondo comma.

¹⁵ Tra le altre, Cass. 1^{re} Civ., 11 ottobre 1988, *Rebouh*, pourvoi n°87-11.198; 18 ottobre 1988, pourvoi n°86-16.631; 4 décembre 1990, *Coveco*, pourvoi n° 89-14.285; 26 mai 1999, *Mutuelles du Mans*, pourvoi n° 96-16.361; 26 mai 1999, *Belaid*, pourvoi n° 97-16.684; 19 avril 1988, *Roho*, pourvoi n°85-18.715; 6 mai 1997, *Hannover International*, pourvoi no 95-15.309. Si vedano al riguardo, tra gli altri, J. M. BISCHOFF, *Rapport introductif*, in *Table ronde sur le régime de la loi étrangère en Fran-*

termini di eccezione anziché di regola generale, anche nel recente progetto di codice francese di diritto internazionale privato¹⁶. Infine, con una soluzione molto tradizionale, la regola contenuta nel progetto ora evocato prevede l'applicazione a titolo sussidiario della *lex fori* nel caso in cui si riveli manifestamente impossibile accertare il contenuto del diritto straniero applicabile¹⁷. Sotto questo profilo, è appena il caso di notare che l'art. 14, secondo comma, della legge italiana di riforma del diritto internazionale privato si presenta più articolato, nel prevedere in prima battuta l'applicazione della legge individuata mediante altri criteri di collegamento eventualmente esistenti¹⁸.

8. Lungo una linea largamente simile si pone un parallelo progetto di principi ispiratori di un ipotizzato regolamento europeo sull'applicazione del diritto straniero, elaborato da un gruppo di giuristi di diversi paesi europei e guidato da alcuni giuristi spagnoli¹⁹. Questo progetto ugualmente sostiene la posizione per la quale il diritto straniero deve essere applicato *ex officio* dalle autorità nazionali competenti, come tali intendendosi, secondo tale progetto, non soltanto gli organi giurisdizionali bensì anche le autorità di carattere non giurisdizionale che ciascuno Stato membro dovrà indicare²⁰. Il progetto di principi in questione pone nondimeno, in rapporto all'altro in precedenza richiamato, un' enfasi maggiore sul ruolo del giudice o altra pubblica autorità chiamata ad applicare il diritto straniero, precisando che essi dovranno adoperare i propri maggiori sforzi per accertare il contenuto del diritto straniero. Inoltre, il progetto ora esaminato fornisce, sul modello di quanto avviene, ad esempio, nell'art. 14, primo comma, della legge italiana, un elenco esemplificativo degli strumenti da utilizzarsi per compiere l'accertamento, tra i quali trovava posto, nondimeno, anche la collaborazione delle parti. Un margine di ambiguità è nondimeno presente in questo secondo progetto nel punto in cui, nel sesto principio enunciato, prevede che l'accertamento del diritto straniero debba compiersi nelle modalità previste dal diritto processuale nazionale. Il rinvio a tale diritto appare al tempo stesso doversi coordinare con l'indicazione, contenuta nei principi in esame, dei mezzi dei quali il giudice o altra autorità competente può avvalersi²¹. Nel momento in cui in base ai principi stessi viene fissato chiaramente il principio per il quale il diritto straniero deve essere applicato *ex officio* dal giudice o altra autorità competente, il rinvio al diritto processuale nazionale deve verosimilmente intendersi come limitato alle specifiche modalità nelle quali tale accertamento può avere luogo. A questo riguardo le modalità alternative indicate nei principi stessi devono quindi ritenersi presentare valenza meramente esemplificativa, e non già come idonee a rimettere in discussione il principio dell'applicazione officiosa del diritto straniero applicabile²².

9. Deve essere notato che, più coerentemente con l'assunto dell'applicazione *ex officio* del diritto straniero applicabile, nessun accenno compare nel progetto di principi in esame alla facoltà, che

ce après les arrêts des 11 et 18 octobre 1988, in *Travaux du Comité français de droit international privé*, 1990-1991, Paris, 1992, p. 19 ss., p. 21; A. BOLZE, *Cent ans d'application de la loi étrangère par le juge français*, in *Le monde du droit. Écrits rédigés en l'honneur de Jacques Foyer*, Paris, 2008, p. 87 ss., p. 115 ss.

¹⁶ *Projet de code de droit international privé*, cit., art. 9.2. Si veda l'annesso *Rapport du groupe de travail présidé par J.-P. ANCEL*, cit., p. 24 s.; P. LAGARDE, *Quelques remarques sur le projet de codification du droit international privé français*, cit., p. 519 s., il quale osserva come si riveli discutibile la scelta di prevedere che l'accordo intervenuto tra le parti in questo senso possa essere concluso unicamente a favore dell'applicazione del diritto francese.

¹⁷ P. LAGARDE, *Embryon de Règlement portant Code européen de droit international privé*, cit., art. 133, terzo comma.

¹⁸ Si veda al riguardo P. VENTURI, *Alcuni rilievi in tema di iura novit curia e norme di conflitto nel sistema italiano di diritto internazionale privato*, cit., p. 1351 ss.

¹⁹ Si tratta dei *Principles for a Future EU Regulation on the Application of Foreign Law* ("The Madrid Principles"), in C. ESPLUGUES, J. L. IGLESIAS, G. PALAO (eds), *Application of Foreign Law*, cit., p. 95 ss.

²⁰ *Ivi*, *Principle II, Principle IV*.

²¹ *Ivi*, *Principle VI*.

²² Si vedano, sulla varietà delle soluzioni prevalenti nei diversi Stati membri quanto al bilanciamento tra poteri officiosi e ruolo delle parti nell'accertamento del contenuto del diritto straniero, profilo a proposito del quale l'indagine evidenzia sovente una non piena coerenza tra enunciazioni di principio e prassi concretamente seguita e accolta dalla giurisprudenza, C. ESPLUGUES, J. L. IGLESIAS, G. PALAO, R. ESPINOSA, C. AZCARRAGA, *General Report on the Application of Foreign Law by Judicial and Non-Judicial Authorities in Europe*, cit., p. 30 ss.; INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ, *The Application of Foreign Law in Civil Matters in the EU Member States and its Perspectives for the Future*, JLS/2009/JCIV/PR/0005/E4, *Synthesis Report with Recommendations*, cit., p. 32 ss.

l'altro progetto esaminato in precedenza si è visto offrire alle parti di un procedimento pendente, di rinunciare, per i fini di quello specifico procedimento, all'applicazione del diritto straniero in favore della *lex fori*²³. Nondimeno, l'elemento della verosimile onerosità per le parti dell'accertamento del diritto straniero quantunque compiuto d'ufficio, per esempio ove il giudice o altra autorità competente debba ricorrere all'aiuto di un esperto o di un'istituzione specializzata, viene adeguatamente preso in considerazione nei principi in esame. Essi prevedono infatti espressamente che ove le parti abbiano diritto al gratuito patrocinio, o a forme analoghe di sostegno economico volto a garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale come previsto nel diritto processuale nazionale, tali forme di sostegno debbano estendersi alle spese occorrenti per l'accertamento del diritto straniero applicabile²⁴. Il progetto di principi ora in esame affronta anche una questione che viene risolta diversamente nei singoli ordinamenti statali e che tendenzialmente, ma non sempre coerentemente, riflette il trattamento riservato al diritto straniero in ciascuno di tali ordinamenti, costituita dal regime di impugnabilità delle decisioni per motivi attinenti all'errata o omessa applicazione del diritto straniero. prevedendo che tale impugnabilità debba essere assicurata, ove del caso prevedendosi a livello nazionale specifici motivi di impugnazione²⁵. Quest'ultima previsione contenuta nel progetto in esame può agevolmente considerarsi ultronea, potendo rivelarsi sufficiente, e più immediato nel non richiedere interventi legislativi appositi, prevedere che i motivi di impugnazione ordinariamente previsti per errata o omessa applicazione di norme di diritto siano invocabili anche in relazione al diritto straniero²⁶. Quanto, infine, alla soluzione residuale cui ricorrere in caso di mancato accertamento del contenuto del diritto straniero, il progetto di principi ora in esame prevede, analogamente all'altro in precedenza esaminato, l'applicazione della *lex fori*. Nondimeno, in luogo di presupporre una manifesta impossibilità di accertare il contenuto del diritto in questione, il progetto ora esaminato, in un'ottica di relativizzazione del dovere per il giudice o altra autorità di applicare il diritto straniero richiamato, indica come sufficiente che non si sia pervenuti a un accertamento adeguato del diritto straniero entro un tempo ragionevole. Per di più, affianca a tale circostanza l'ipotesi in cui il diritto straniero una volta accertato si riveli inadeguato a disciplinare la questione controversa²⁷. L'equiparazione di questa seconda ipotesi a quella nella quale non sia possibile pervenire all'accertamento del diritto straniero entro un tempo ragionevole appare in realtà discutibile, sembrando difficile da conciliare col principio di completezza degli ordinamenti giuridici statali, per il quale una questione che in un dato ordinamento non riceva una soluzione normativa espressa andrà tendenzialmente ricercata all'interno dell'ordinamento stesso sulla base dei criteri ermeneutici da questo previsti, e non già ricorrendo a un ordinamento diverso²⁸.

10. Un approccio ispirato a un bilanciamento tra salvaguardia dell'effetto utile dei regolamenti europei di diritto internazionale privato e rispetto dell'autonomia delle parti è suggerito dalle raccomandazioni in ordine al contenuto di un futuro strumento europeo in materia formulate dall'Institut suisse

²³ P. LAGARDE, *Embryon de Règlement portant Code européen de droit international privé*, cit., art. 133, secondo comma.

²⁴ *Principles for a Future EU Regulation on the Application of Foreign Law* ("The Madrid Principles"), cit., Principle VIII.

²⁵ Ivi, Principle X.

²⁶ Si vedano, con riguardo alla varietà di soluzioni, non sempre necessariamente coerenti con la posizione di principio assunta con riferimento al trattamento processuale delle questioni relative al diritto straniero come questioni di diritto piuttosto che di fatto, accolte nei diversi Stati membri quanto all'esperibilità delle ordinarie impugnazioni per motivi di diritto in relazione all'errata o omessa applicazione del diritto straniero richiamato, C. ESPLUGUES, J. L. IGLESIAS, G. PALAO, R. ESPINOSA, C. AZCÁRRAGA, *General Report on the Application of Foreign Law by Judicial and Non-Judicial Authorities in Europe*, cit., p. 75 ss.; INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ, *The Application of Foreign Law in Civil Matters in the EU Member States and its Perspectives for the Future*, cit., p. 38 s.

²⁷ *Principles for a Future EU Regulation on the Application of Foreign Law* ("The Madrid Principles"), cit., Principle IX.

²⁸ Si veda tuttavia sul punto P. VENTURI, *Alcuni rilievi in tema di iura novit curia e norme di conflitto nel sistema italiano di diritto internazionale privato*, cit., p. 1351 ss., il quale osserva che il caso nel quale il diritto straniero richiamato presenti una lacuna normativa relativamente all'ipotesi considerata può tendenzialmente equipararsi a quello in cui l'operazione di accertamento del contenuto del diritto straniero non abbia avuto esito positivo, parendo quindi giustificato farsi luogo all'applicazione, nei casi regolati dalla legge italiana di riforma del diritto internazionale privato, alle soluzioni residuali contemplate dall'art. 14, secondo comma, della stessa legge, questa soluzione trovando riscontro in alcune disposizioni specifiche contenute o successivamente introdotte nella legge che prevedono l'applicazione della legge italiana nei casi in cui la legge richiamata non preveda un determinato istituto o non lo renda accessibile nelle circostanze del caso di specie.

de droit comparé in esito ad un ampio studio comparatistico della disciplina propria dei diversi Stati membri in materia di applicazione del diritto straniero²⁹. Nelle raccomandazioni in questione si propone infatti che nella misura in cui le regole di diritto internazionale privato poste dai regolamenti europei lascino all'autonomia delle parti l'individuazione del diritto applicabile, altrettanto debba consentirsi, in linea con quanto prospettato nel primo progetto sopra esaminato, che le parti stesse scelgano mediante un accordo posteriore all'avvio di un procedimento giudiziario di sottoporre la controversia alla *lex fori*. Le raccomandazioni in esame postulano nondimeno che una tale scelta sia compiuta espressamente e sia chiarito che essa è destinata a produrre effetti limitati allo specifico procedimento pendente, salvo una contraria intenzione sia chiaramente manifestata dalle parti³⁰. Coerentemente con l'ampio ruolo lasciato all'autonomia delle parti, e diversamente dai due progetti sopra esaminati, le raccomandazioni formulate dall'Institut suisse de droit comparé non prendono posizione nettamente nel senso dell'obbligo per i giudici degli Stati membri di applicare d'ufficio il diritto straniero richiamato, ponendo piuttosto in capo al giudice l'obbligo di sollecitare le parti a prendere posizione al riguardo³¹.

11. Questa posizione più sfumata, della quale si può dubitare della effettiva compatibilità col carattere tendenzialmente obbligatorio delle regole sull'individuazione della legge applicabile contenute nei regolamenti europei, appare peraltro fatta propria anche dal Groupe européen de droit international privé nella sua posizione espressa in occasione della riunione tenutasi a Losanna nel 2013³².

12. Le raccomandazioni dell'Institut suisse de droit comparé prendono in particolare considerazione l'incidenza sul trattamento del diritto straniero applicabile delle finalità specifiche proprie delle regole di diritto internazionale privato volte alla protezione delle parti deboli di determinati rapporti giuridici. Al riguardo, le raccomandazioni propongono che, nella misura in cui si tratti di dover dare applicazione a norme imperative di diritto dell'Unione europea, non possano essere ammessi accordi derogatori ad opera delle parti. Invece, nella misura in cui si tratti di proteggere specificamente l'interesse della parte debole di un dato rapporto, si dovrà consentire alla parte in questione di rinunciare, eventualmente imponendo il rispetto di certe garanzie procedurali. La soluzione prospettata a questo riguardo, pur apprezzabile nello sforzo di tener conto degli interessi sottesi al diritto della cui applicazione si tratta, si rivela nondimeno problematica. Infatti, nell'ipotesi in cui lo strumento mediante il quale le parti potrebbero rinunciare all'applicazione del diritto indicato dalle norme di conflitto in questione sia costituito da un accordo procedurale a favore della *lex fori*, quest'ultima legge, sul presupposto che il foro coincida con uno Stato membro affinché le regole di cui si discute possano venire in considerazione, sarebbe comunque soggetta alle norme imperative del diritto dell'Unione europea. In questa ipotesi, sarebbe con evidenza discutibile far luogo ad un confronto tra le diverse modalità nazionali di attuazione delle medesime regole del diritto dell'Unione³³. Per di più, sovente nelle regole imperative del diritto dell'Unione europea la protezione di interessi generali propri dell'Unione in quanto tale e di quelli di determinate categorie di soggetti si sovrappongono e, conseguentemente, la distinzione prospettata tra le regole protettive di interessi dell'uno e dell'altro tipo si rivelerebbe difficile da tracciare e rischierebbe di rivelarsi quindi opinabile.

13. Appaiono invece opportunamente concepite le raccomandazioni dell'Institut suisse de droit comparé nella parte relativa alle conseguenze del mancato accertamento del diritto straniero richiamato. A tal riguardo queste, nel fare riferimento alla soluzione generalmente accolta del ricorso a titolo residuale alla *lex fori*, prevedono nondimeno che debba aversi riguardo alla presenza di norme di conflitto

²⁹ INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ, *The Application of Foreign Law in Civil Matters in the EU Member States and its Perspectives for the Future*, cit., p. 8, 19 s.

³⁰ Ivi, p. 67 ss.

³¹ Ivi, p. 76 s.

³² GROUPE EUROPÉEN DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, *Position du Groupe européen de droit international privé sur l'obligation pour le juge de soulever d'office la question de la loi applicable pour les besoins de l'application des règlements européens de droit international privé*, disponibile online su <https://gedip-egpil.eu>.

³³ Si veda al riguardo Corte di giustizia UE, sentenza 17 ottobre 2013, causa C-184/12, *United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV*, ECLI:EU:C:2013:663, punti 51-52.

contenute negli strumenti europei che prevedano un concorso alternativo o successivo tra criteri di collegamento o contemplino a titolo residuale l'applicazione della legge con la quale il rapporto presenti il collegamento più stretto³⁴.

14. In una direzione diversa e in qualche misura complementare appaiono invece muoversi gli studi promossi dalla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato in materia. Questi appaiono concentrati essenzialmente sulle modalità nelle quali assicurare materialmente l'accesso al contenuto del diritto straniero da parte dei giudici e delle altre autorità chiamate a farne applicazione, lasciando impregiudicata la questione di stabilire se a tale applicazione i giudici o le autorità siano o meno tenuti³⁵. Ampio riferimento è fatto nella direzione indicata ai sistemi sviluppati nel contesto dell'Unione europea, con particolare riferimento ai sistemi di identificazione della legislazione e della giurisprudenza degli Stati membri noti con gli acronimi ELI (*European Legislation Identifier*) ed ECLI (*European Case Law Identifier*), con la sottolineatura dell'esigenza, per un verso, di assicurare un'efficace applicazione di questi sistemi all'interno degli Stati membri, e, per altro verso, di promuovere accordi con Stati terzi per realizzare analoghi sistemi che agevolino l'accesso alle informazioni sui relativi diritti, secondo quanto prospettato anche nel progetto di principi ispiratori di un futuro regolamento europeo sull'applicazione del diritto straniero sopra richiamato³⁶.

III. L'inadeguatezza della soluzione consistente in un rinvio alle soluzioni nazionali alla stregua di una questione di carattere procedurale

15. Non essendosi alcuna delle diverse iniziative che si sono sopra richiamate tradotta sinora nell'adozione di uno strumento giuridico vincolante, né nell'inserimento negli atti esistenti di disposizioni pertinenti, inevitabilmente si pone l'esigenza di dare una risposta alla questione in esame nel contesto del quadro giuridico esistente.

16. Tra le diverse soluzioni che sono state prospettate nel dibattito dottrinale in argomento mette innanzitutto conto di considerare la tesi per la quale il silenzio dei regolamenti europei di diritto internazionale privato sul punto dell'accertamento ed interpretazione del diritto straniero richiamato sia da ritenersi giustificato dal trattarsi di una questione di carattere procedurale, che, in quanto tale, sarebbe esclusa dall'ambito materiale di applicazione dei regolamenti adottati in materia³⁷. Questa soluzione appare però necessitare di un'adeguata valutazione critica, sotto diversi profili. Innanzitutto, per un verso è sufficientemente pacifico che i regolamenti europei sinora adottati nel campo del diritto internazionale privato lasciano ai singoli sistemi nazionali di conflitto degli Stati membri l'individuazione della legge regolatrice delle materie o questioni escluse dal proprio ambito materiale di applicazione. Per altro verso, appare altrettanto chiaro che la delimitazione del novero delle questioni suscettibili di rientrare in ciascuna delle materie escluse e, quindi, nel caso che qui viene in considerazione, di essere qualificate come aventi carattere procedurale, si pone in termini di qualificazione delle questioni in discorso. Essa con evidenza deve farsi, trattandosi di regole che delimitano l'ambito materiale di applicazione di un atto dell'Unione europea, in maniera autonoma e uniforme, avuto riguardo al contesto normativo del singolo regolamento europeo che viene in considerazione e, più ampiamente, al quadro giuridico complessivo nel quale questo si inserisce³⁸.

³⁴ Sotto questo profilo le raccomandazioni formulate dall'Institut suisse de droit comparé appaiono riflettere maggiormente la soluzione maggiormente articolata contemplata sotto il profilo in esame dall'art. 14, secondo comma, della legge italiana di riforma del diritto internazionale privato.

³⁵ HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW, *Enhancing Access to Foreign Law and Case Law, Presentation of solutions by the European Union*, Doc. prel. No. 14 of April 2014, disponibile online su www.hcch.net.

³⁶ *Principles for a Future EU Regulation on the Application of Foreign Law* ("The Madrid Principles"), cit., Principle XI.

³⁷ Si veda per una discussione di questa soluzione A. DICKINSON, *The Rome II Regulation: The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, cit., p. 602 ss.

³⁸ Si veda in questo senso A. DICKINSON, *ivi*, p. 593 ss. In senso contrario, poco persuasivamente, R. GARNETT, *Substance and Procedure in Private International Law*, Oxford, 2012, p. 38 s.

17. Il contesto giuridico di riferimento è costituito, evidentemente, dalla disciplina della cooperazione giudiziaria in materia civile che trova la propria base giuridica nell'art. 81 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che annovera tra gli obiettivi dell'azione legislativa in materia la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi. E' quindi naturale che tanto più efficacemente tale finalità potrà essere conseguita quanto più le regole comuni sulla legge applicabile ai rapporti giuridici transfrontalieri di volta in volta disciplinati possano essere applicate in maniera omogenea nei diversi Stati membri soggetti alla loro applicazione. Inevitabilmente, applicazione omogenea non potrà aversi ove un profilo strettamente inerente al modo di operare delle regole di diritto internazionale privato, costituito dall'accertamento e dall'interpretazione del diritto straniero individuato come applicabile dalle regole in questione, sia lasciato al diverso modo di affrontare tali questioni che è proprio degli ordinamenti dei singoli Stati membri e che legittimamente può continuare a seguirsi nell'applicazione delle regole nazionali di diritto internazionale privato nelle materie non ancora coperte dagli atti legislativi adottati dall'Unione³⁹.

18. Oltre al carattere strettamente strumentale dell'accertamento e dell'interpretazione del diritto straniero richiamato dalle norme di conflitto contenute in un regolamento europeo all'applicazione corretta ed uniforme di queste regole nello spazio giuridico europeo, si deve prendere in considerazione il principio per il quale tutte le regole eccezionali, come quelle che escludono dalla materia complessivamente regolata da un determinato atto legislativo determinate questioni, devono intendersi di stretta interpretazione⁴⁰. Queste considerazioni appaiono deporre concordemente nel senso per cui le questioni in esame, in quanto inerenti al funzionamento stesso delle regole di conflitto poste dal singolo regolamento, non possano ricadere nella portata dell'esclusione delle questioni di carattere procedurale dall'ambito materiale di applicazione dei regolamenti europei di diritto internazionale privato. Ad ulteriore riprova di questo assunto, mette conto di considerare, per un verso, che l'esclusione delle questioni carattere procedurale non presenta carattere assoluto, alla detta esclusione facendo da contraltare in alcuni regolamenti l'inclusione di specifiche disposizioni concernenti la legge regolatrice, ad esempio, dell'onere della prova e dell'ammissibilità dei mezzi di prova degli atti giuridici⁴¹. Per altro verso, la varietà delle soluzioni accolte nei sistemi di diritto internazionale privato degli Stati membri con riguardo alla problematica in esame è a tal segno ampia che rimettere una questione così decisiva per il buon funzionamento delle regole di diritto internazionale privato contenute negli atti legislativi adottati dall'Unione europea alle regole nazionali rischia di vanificare la finalità stessa per la quale le regole comuni sono state adottate⁴².

IV. Implicazioni derivanti dalla natura giuridica dei regolamenti europei nei quali le regole sulla legge applicabile sono contenute.

19. Quest'ultimo rilievo apre la strada alla considerazione di un ulteriore profilo della questione in esame che presenta un indubbio rilievo di carattere sistematico. Si pone infatti la questione dell'incidenza

³⁹ Si possono richiamare, tra gli altri, le considerazioni espresse al riguardo da H. J. SONNENBERGER, *Randbemerkungen zum Allgemeinen Teil eines europäisierten IPR*, cit., p. 245 s.; C. ESPLUGUES, J. L. IGLESIAS, G. PALAO, R. ESPINOSA, C. AZCÁRRAGA, *General Report on the Application of Foreign Law by Judicial and Non-Judicial Authorities in Europe*, cit., p. 4 ss.; E.-M. KIENIGER, *Ascertaining and Applying Foreign Law*, cit., p. 357 ss.; S. CORNELOUP, *Rechtsermittlung im Internationalen Privatrecht der EU*, cit., p. 844 ss.; C. ESPLUGUES, G. PALAO, *Foreign Law, application and ascertainment*, cit., p. 769 ss.

⁴⁰ Come osservato da A. DICKINSON, *The Rome II Regulation: The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, cit., p. 593 s., un'interpretazione eccessivamente ampia delle espressioni utilizzate nei regolamenti per delimitarne l'ambito di applicazione materiale, con particolare riferimento a nozioni di carattere trasversale come quelle di prova e di procedura rischia di pregiudicare il conseguimento degli obiettivi materiali dei regolamenti stessi, accrescendo eccessivamente il margine lasciato all'autonomia procedurale degli Stati membri.

⁴¹ Si vedano, ad esempio, l'art. 18 del regolamento CE n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("Roma I"), e l'art. 22 del regolamento CE n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali ("Roma II").

⁴² Si vedano, per tutti, INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ, *The Application of Foreign Law in Civil Matters in the EU Member States and its Perspectives for the Future*, cit., p. 5 ss.; C. ESPLUGUES, J. L. IGLESIAS, G. PALAO, R. ESPINOSA, C. AZCÁRRAGA, *General Report on the Application of Foreign Law by Judicial and Non-Judicial Authorities in Europe*, cit., p. 4 ss.

da attribuirsi al fatto che si è in presenza di regole uniformi di diritto internazionale privato contenute in diversi regolamenti dell'Unione europea, atti che per loro propria natura giuridica, oltre ad avere portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri. Occorre domandarsi se ciò faccia senz'altro sorgere un obbligo per giudici di questi Stati di applicare d'ufficio il diritto che le regole di diritto internazionale privato contenute nel singolo regolamento individuano come applicabile. In senso favorevole a questo assunto appaiono militare i termini nei quali le regole di diritto internazionale privato contenute nei regolamenti in questione sono formulate, e cioè di disposizioni che indicano in termini incondizionati quale sia la legge da applicarsi ad un dato rapporto, senza lasciare un margine di valutazione discrezionale al giudice chiamato ad applicarle⁴³.

20. Sotto questo aspetto, peraltro, il quadro giuridico, salva la diversa natura giuridica degli strumenti, non è troppo dissimile da quanto avviene in presenza di regole uniformi di diritto internazionale privato contenute in una convenzione internazionale, in quanto solitamente anche le regole di conflitto contenute in queste convenzioni hanno lo stesso tenore di formulazione incondizionato, perseguendo, al pari delle regole contenute nei regolamenti europei in materia, il fine di introdurre regole comuni che portino ad risultato omogeneo in termini di individuazione della legge applicabile tra i diversi Stati soggetti alla loro applicazione⁴⁴. Il carattere incondizionato delle regole sulla legge applicabile a determinati rapporti contenute tanto nei regolamenti dell'Unione europea quanto nelle convenzioni internazionali in materia di diritto internazionale privato è strumentale non soltanto all'uniformità delle soluzioni dal punto di vista internazionalprivatistico, bensì anche alla certezza del diritto, al perseguimento della quale è chiaramente strumentale la prevedibilità della legge regolatrice dei rapporti giuridici con carattere di estraneità⁴⁵.

21. Nello specifico contesto dei regolamenti adottati dall'Unione europea nel quadro della disciplina della cooperazione giudiziaria in materia civile, a queste finalità più generali proprie dell'adozione di regole di diritto internazionale privato uniforme se ne aggiungono di ulteriori e più specifiche. Queste sono dovute al già notato collocarsi delle regole contenute nei regolamenti di cui si discute in un sistema, quantunque ancora incompleto ed in corso di progressiva espansione, del quale fanno parte anche i regolamenti che contengono regole comuni in punto di giurisdizione e di reciproco riconoscimento delle decisioni. Questa integrazione delle due dimensioni della disciplina *lato sensu* internazionalprivatistica europea è all'evidenza ancora più evidente in quei regolamenti cosiddetti di nuova generazione, nei quali si trovano riunite in un unico strumento le regole che disciplinano le une e le altre questioni. In questa ottica, sottolineata sin dal tempo dell'adozione della Convenzione di Roma del 1980, l'adozione di regole comuni sull'individuazione della legge applicabile a una data categoria di rapporti assolve alla funzione di prevenire il *forum shopping*, eliminando quantomeno tendenzialmente l'incentivo a una scelta strategica tra più fori disponibili basata sul diritto che i giudici prescelti potranno applicare al rapporto giuridico controverso⁴⁶.

⁴³ Si vedano nel senso che la varietà delle soluzioni nazionali in punto di accertamento ed interpretazione del diritto straniero richiamato non debba pregiudicare l'efficacia delle regole comuni di diritto internazionale privato contenute nei regolamenti europei, tra gli altri, H. J. SONNENBERGER, *Randbemerkungen zum Allgemeinen Teil eines europäisierten IPR*, cit., p. 245 s.; S. CORNELOUP, *Rechtsermittlung im Internationalen Privatrecht der EU*, cit., p. 851 s.; più articolata si presenta sul punto la visione di E.-M. KIENIGER, *Ascertaining and Applying Foreign Law*, cit., p. 362 ss., che appare incline a valutare l'incidenza della presenza di regole comuni europee di diritto internazionale privato sulle regole nazionali in punto di accertamento e interpretazione del diritto straniero distinguendo tra le singole fasi dell'iter che si concretizza nell'applicazione del diritto straniero richiamato.

⁴⁴ Si vedano in termini generali al riguardo, tra gli altri, S. BARIATTI, *L'interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme*, Padova, 1985, p. 40 ss.; A. DAVI, *Il diritto internazionale privato italiano della famiglia e le fonti di origine internazionale o comunitaria*, in *Riv. dir. int.*, 2002, p. 861 ss., p. 882 ss.;

⁴⁵ La strumentalità della prevedibilità della competenza giurisdizionale e, similmente, della legge applicabile al perseguimento della certezza del diritto è stata sottolineata più volte dalla Corte di giustizia: si vedano, tra le altre, Corte di giustizia CE, sentenza 28 settembre 1999, causa C-440/97, *GIE Groupe Concorde*, ECLI:EU:C:1999:456, punto 23; sentenza 19 febbraio 2002, causa C-256/00, *Besix*, ECLI:EU:C:2002:99, punti 24-25; sentenza 1° marzo 2005, causa C-281/02, *Owusu*, ECLI:EU:C:2005:120, punti 38-43.

⁴⁶ Si veda la *Relazione sulla convenzione relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*, del Prof. M. GIULIANO e del Prof. P. LAGARDE, in *GUCE*, C-282 del 31 ottobre 1980, p. 1 ss., punti 1-2.

22. E' proprio in considerazione di questa specifica finalità perseguita dall'introduzione nei regolamenti dell'Unione europea adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile di regole comuni sulla legge applicabile che, come è noto, il ricorso alle regole nazionali degli Stati membri per la disciplina di quelle questioni di carattere latamente procedurale che i regolamenti in questione non regolano espressamente trova un fermo limite nei due principi che operano in termini generali quali limiti all'autonomia procedurale degli Stati membri nelle materie disciplinate dal diritto dell'Unione europea, e cioè i principi di effettività e di equivalenza⁴⁷. Ne discende che, pur ad ammettersi che in assenza di disposizioni espresse in punto di accertamento ed interpretazione del diritto straniero richiamato dalle norme di conflitto contenute nei regolamenti dell'Unione tali questioni possano ritenersi lasciate al diritto nazionale dei singoli Stati membri, la disciplina nazionale non potrà avere per effetto di rendere eccessivamente difficoltoso il perseguimento dell'obiettivo posto dai regolamenti in questione. Vale a dire, l'applicazione della legge individuata come applicabile in base alle regole di conflitto contenute nel singolo regolamento di cui si discute⁴⁸.

V. L'incidenza dell'autonomia delle parti, tra scelta della legge applicabile e rinuncia all'applicazione della legge richiamata dalle norme di conflitto pertinenti.

23. Le osservazioni appena svolte appaiono inclinare piuttosto decisamente nel senso di una maggiore compatibilità con la natura giuridica e la finalità cui tendono le regole comuni di diritto internazionale privato contenute nei regolamenti europei di una soluzione per la quale i giudici degli Stati membri, essendo tenuti a dare applicazione alle norme di conflitto contenute nei regolamenti, sono da considerarsi anche tenuti ad applicare d'ufficio il diritto straniero che queste indicano come applicabile. Ciò comporta per necessaria implicazione che essi accertino ugualmente d'ufficio il contenuto del diritto in questione, potendo a questo riguardo ben valersi, in mancanza di regole europee apposite, degli strumenti che riterranno più opportuni anche in base alle proprie regole nazionali, nei già notati limiti per i quali tali modalità non potranno essere tali da ostacolare il perseguimento dell'obiettivo di vedere concretamente applicata la legge individuata dalle norme di conflitto comuni contenute nei regolamenti europei.

24. In particolare, quanto appena osservato non pare ostare a che i giudici degli Stati membri possano bensì avvalersi, tra le possibili modalità mediante le quali procedere al contenuto del diritto straniero applicabile, anche della collaborazione delle parti, secondo una soluzione che i sistemi nazionali di diritto internazionale privato di diversi Stati membri prevedono talvolta espressamente e talaltra in via di prassi⁴⁹. Pur sempre, il ricorrere alla collaborazione delle parti non potrà giungere al punto di

⁴⁷ Si vedano, tra le altre, quanto ai rapporti tra la disciplina della giurisdizione e del riconoscimento ed esecuzione delle decisioni contenuta nella Convenzione di Bruxelles del 1968 e le regole procedurali degli Stati membri, Corte di giustizia CE, sentenza 15 novembre 1983, causa 288/82, *Duijnste*, ECLI:EU:C:1983:326, punti 10-14; sentenza 15 maggio 1990, causa C-365/88, *Hagen*, ECLI:EU:C:1990:203, punto 20. Si veda in generale al riguardo, per tutti, M. FALLON, *Les conflits de lois et de juridictions dans un espace économique intégré. L'expérience de la Communauté européenne*, in *Recueil des cours*, t. 253, 1995, p. 9 ss., p. 241 s.

⁴⁸ Si vedano in questo senso, tra gli altri, H. J. SONNENBERGER, *Randbemerkungen zum Allgemeinen Teil eines europäisierten IPR*, cit., p. 245 s.; S. CORNELOUP, *Rechtsermittlung im Internationalen Privatrecht der EU*, cit., p. 851 s.; C. ESPLUGUES, G. PALAO, *Foreign Law, application and ascertainment*, cit., p. 769; M. WELLER, *Allgemeine Lehren*, in ID. (Hrsg.), *Europäisches Kollisionsrecht*, Baden-Baden, 2016, p. 19 ss., p. 96 s.

⁴⁹ Come è noto, la collaborazione delle parti rientra tra i mezzi dei quali il giudice può avvalersi ai fini dell'accertamento del diritto straniero richiamato contemplati dall'art. 14, primo comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218. Si veda in proposito, tra gli altri, S. M. CARBONE, L. CARPANETO, P. IVALDI, M. E. DE MAESTRI, F. PESCE, I. QUEIROLO, C. E. TUO, *Italy*, in C. ESPLUGUES, J. L. IGLESIAS, G. PALAO (eds), *Application of Foreign Law*, cit., p. 237 ss., p. 245; P. VENTURI, *Alcuni rilievi in tema di iura novit curia e norme di conflitto nel sistema italiano di diritto internazionale privato*, cit., p. 1347 s.; F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, vol. I, cit., p. 290 s. Per un quadro delle diverse soluzioni accolte nei sistemi di diritto internazionale privato dei diversi Stati membri si veda T. C. HARTLEY, *Pleading and Proof of Foreign Law: The Major European Systems Compared*, in *ICLQ*, 1996, p. 271 ss.; più ampiamente, le indagini comparatistiche contenute in INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ, *The Application of Foreign Law in Civil Matters in the EU Member States and its Perspectives for the Future*, cit., p. 32 ss., e in C. ESPLUGUES, J. L. IGLESIAS, G. PALAO, R. ESPINOSA, C. AZCÁRRAGA, *General Report on the Application of Foreign*

far sorgere un vero e proprio onere probatorio in capo alle parti stesse, secondo la soluzione che prevale invece in quegli Stati che non prevedono nel proprio sistema nazionale di diritto internazionale privato un obbligo per il giudice di accertare d'ufficio il diritto straniero applicabile⁵⁰. Quest'ultima soluzione, infatti, nel subordinare l'applicazione del diritto individuato come applicabile alla attivazione delle parti, rischierebbe di non assicurare il perseguimento dell'effetto utile del regolamento europeo le cui regole prevedano che quel determinato diritto debba applicarsi.

25. Proprio a questo riguardo appare necessario prendere in considerazione per maggiore approfondimento dell'indagine la soluzione avanzata segnatamente dalla giurisprudenza francese⁵¹ e da questa estesa anche all'applicazione delle regole di diritto internazionale privato contenute nei regolamenti europei⁵² e come tale emersa anche in alcuni dei progetti di regolamentazione comune a livello europeo sopra considerati⁵³. Per essa, nelle materie nelle quali in base ai regolamenti stessi le parti hanno la facoltà di scegliere la legge applicabile al rapporto giuridico intercorrente tra di loro, sarebbe giustificato riconoscere loro la facoltà di rinunciare, mediante un accordo procedurale⁵⁴, all'applicazione del diritto straniero applicabile in base alle norme di conflitto pertinenti a favore della legge del foro. Questa soluzione, innegabilmente, è volta a tenere in considerazione le esigenze di economia processuale e di celere svolgimento del procedimento che potrebbero orientare le parti nel senso di evitare gli aggravii in termini di tempo e di spese che l'accertamento del contenuto e della corretta interpretazione del diritto straniero applicabile potrebbe comportare, quand'anche sia compiuto dal giudice d'ufficio. Deve infatti considerarsi pur sempre che, sovente, tale accertamento potrebbe comportare il ricorso ad ausiliari i cui compensi e spese dovrebbero, tendenzialmente, essere anticipate dalla parte attrice e successivamente poste a carico della parte soccombente nelle modalità previste dalla *lex fori*⁵⁵.

26. Questa soluzione non appare in linea di principio del tutto incompatibile con le finalità perseguite dai regolamenti europei di diritto internazionale privato nella misura in cui i regolamenti stessi rimettono l'individuazione della legge applicabile alla volontà delle parti. Pur sempre, la sua ammissibilità non può essere valutata in termini generali, bensì avendo riguardo ai termini più o meno ampi nei quali il singolo regolamento prevede la libertà di scelta della legge applicabile⁵⁶. Essenzialmente, una possibilità per le parti di rinunciare mediante un accordo procedurale all'applicazione della legge individuata come applicabile sulla base delle regole di diritto internazionale privato contenute in un regolamento europeo può ammettersi nella misura in cui la *lex fori* rientri tra le possibili leggi che le parti avrebbero potuto scegliere ai sensi del regolamento pertinente. Deve infatti essere tenuto

Law by Judicial and Non-Judicial Authorities in Europe, cit., p. 22 ss.

⁵⁰ Secondo il modello notoriamente accolto nel diritto inglese, sul quale si vedano R. FENTIMAN, *Foreign Law in English Courts*, Oxford, 1998, p. 3 ss.; E. B. CRAWFORD, J. M. CARRUTHERS, *United Kingdom*, in C. ESPLUGUES, J. L. IGLESIAS, G. PALAO (eds), *Application of Foreign Law*, cit., p. 391 ss.

⁵¹ Tra le altre, Cass.1^{re} Civ., 11 octobre 1988, *Rebouh*, pourvoi n°87-11.198; 18 octobre 1988, pourvoi n°86-16.631; 4 décembre 1990, *Coveco*, pourvoi n° 89-14.285; 26 mai 1999, *Mutuelles du Mans*, pourvoi n° 96-16.361; 26 mai 1999, *Belaid*, pourvoi n° 97-16.684; 19 avril 1988, *Roho*, pourvoi n°85-18.715; 6 mai 1997, *Hannover International*, pourvoi no 95-15.309. Si vedano al riguardo, tra gli altri, J. M. BISCHOFF, *Rapport introductif*, in *Table ronde sur le régime de la loi étrangère en France après les arrêts des 11 et 18 octobre 1988*, cit., p. 21; A. BOLZE, *Cent ans d'application de la loi étrangère par le juge français*, cit., p. 115 ss.; S. CORNELOUP, *Rechtsermittlung im Internationalen Privatrecht der EU*, cit., p. 846 ss.; S. FULLI-LEMAIRE, D. ROJAS TAMAYO, *France*, in C. ESPLUGUES, J. L. IGLESIAS, G. PALAO (eds), *Application of Foreign Law*, cit., p. 185 ss., p. 187 ss.

⁵² Si veda Cass. 1^{re} Civ., 26 mai 2021, pourvoi 19-15.102, ECLI:FR:CASS:2021:C100421, su cui F. MELIN, *Règles de conflit de lois: un nouveau critère d'impérativité*, in *Dalloz Actualité*, 26 mars 2024.

⁵³ P. LAGARDE, *Embryon de Règlement portant Code européen de droit international privé*, cit., art. 133, secondo comma; INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ, *The Application of Foreign Law in Civil Matters in the EU Member States and its Perspectives for the Future*, cit., p. 67 ss.

⁵⁴ Si veda, con riferimento al ricorso a questo strumento per i fini in esame nel diritto francese, B. FAUVARQUE-COSSON, *L'accord procédural à l'épreuve du temps. Retour sur une notion française controversée*, in *Le droit international privé: esprit et méthodes, Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde*, Paris, 2005, p. 263 ss.

⁵⁵ Come già notato, il profilo in esame è espressamente affrontato nei *Principles for a Future EU Regulation on the Application of Foreign Law* ("The Madrid Principles"), Principle VIII.

⁵⁶ Si veda INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ, *The Application of Foreign Law in Civil Matters in the EU Member States and its Perspectives for the Future*, cit., p. 67 ss.

conto che alcuni regolamenti limitano la scelta delle parti a una o più leggi che presentino un collegamento particolarmente stretto con il rapporto giuridico di cui si tratta⁵⁷. Si pone, inoltre, la questione dell'ammissibilità di un simile accordo in sede giurisdizionale ove la legge applicabile fosse stata scelta dalle parti a mezzo di un accordo anteriore nei termini consentiti dal regolamento europeo che viene in considerazione. Ovviamente, in questa particolare evenienza occorrerebbe verificare che il regolamento in questione consenta la modifica successiva della scelta, e che ammetta o, quantomeno, in un'ottica di *favor voluntatis*, non escluda, la possibilità di una scelta della legge applicabile, ovvero di una modifica di una scelta precedentemente espressa, posteriormente all'avvio del procedimento⁵⁸.

27. Coerentemente con quanto sinora osservato, infine, una simile ipotesi sembrerebbe da escludersi in una materia nella quale il regolamento europeo pertinente non conferisca alle parti, bensì a un altro soggetto, la facoltà di scelta della legge applicabile, come è il caso del regolamento europeo n. 650/2012 in materia di successioni. In questo regolamento, come è noto, la facoltà di scelta della legge applicabile alla successione, nei termini restrittivi in cui è concepita, è riconosciuta solamente al *de cuius* nell'ottica di favorire la sua libertà di pianificazione ereditaria. Pertanto, le parti di un procedimento apertosi, per forza di cose, dopo la sua morte non possono evidentemente rinunciare all'applicazione della legge scelta dal *de cuius* come parte integrante del modo in cui egli ha voluto organizzare la propria successione⁵⁹. Appare peraltro dubbio che una simile rinuncia all'applicazione della legge straniera applicabile sia ammissibile ad opera delle parti anche in mancanza di un'*optio legis* da parte del *de cuius*. Quest'ultima questione, ovviamente, si pone nei limitati casi in cui, in mancanza di siffatta scelta, non si avrebbe coincidenza tra *forum* e *ius*, e deve in ogni caso essere considerato che nella sistematica del regolamento ora preso in considerazione non è riconosciuta alle parti alcuna autonomia quanto alla determinazione della legge applicabile⁶⁰.

28. Oltre a questi principali limiti che la soluzione che si è presa in considerazione può incontrare appare necessario considerare le ulteriori limitazioni che l'ammissibilità di un accordo procedurale tra le parti può incontrare nelle norme processuali della *lex fori*. Come già si è osservato, i regolamenti europei di diritto internazionale privato non hanno per obiettivo di unificare tali regole e il loro potenzialmente diverso e finanche disarmonico modo di essere deve essere rispettato entro i limiti posti dai principi di

⁵⁷ In particolare, il regolamento UE n. 1259/2010 sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (c.d. "Roma III") individua specificamente nell'art. 5 le leggi che possono scegliersi ad opera delle parti. Una scelta limitata a determinate leggi è similmente prevista dall'art. 22 del regolamento UE 2016/1103 in materia di regimi patrimoniali tra i coniugi e dall'art. 22 del parallelo regolamento UE 2016/1104 in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. Così pure avviene in base al Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, al quale rinvia l'art. 15 del regolamento CE n. 4/2009 in materia. Il Protocollo indica all'art. 8 le leggi passibili di scelta, contemplando peraltro espressamente all'art. 7 la possibilità di un accordo procedurale a favore della *lex fori*. Si veda, al riguardo, CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, *Protocole du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires*, Rapport explicatif de A. BONOMI, La Haye, mars 2013, p. 14 ss., p. 50 ss.

⁵⁸ Come si dirà più avanti, questa eventualità è espressamente contemplata dall'art. 5, par. 3, del regolamento UE n. 1259/2010, subordinatamente alla condizione che la *lex fori* lo preveda.

⁵⁹ Si vedano con riferimento all'*optio legis* contemplata nell'art. 22 del regolamento UE 650/2012 in materia di successioni, tra gli altri, A. DAVI, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, Torino, 2014, p. 55 ss.; E. CASTELLANOS RUIZ, *Article 22, Choice of Law*, in A.-L. CALVO CARAVACA, A. DAVI, H.-P. MANSSEL (eds), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, Cambridge, 2016, p. 323 ss.; C. GRIECO, *Il ruolo dell'autonomia della volontà nel diritto internazionale privato delle successioni transfrontaliere*, Milano, 2019, p. 142 ss.

⁶⁰ Tra i principi ispiratori del regolamento europeo sulle successioni vi è infatti la coincidenza tra *forum* e *ius*, realizzata mediante il ricorso al criterio della residenza abituale del *de cuius* al momento della morte tanto ai fini della giurisdizione quanto ai fini della legge applicabile, con la differenza, tuttavia, che, mentre ai fini della legge applicabile il criterio opera anche in relazione a una residenza abituale in un paese terzo, ai fini della giurisdizione esso opera unicamente ove la residenza abituale del *de cuius* sia in un uno Stato membro vincolato dal regolamento. Si veda in generale, per tutti, A. DAVI, *Introduzione al regolamento europeo sulle successioni*, Napoli, 2019, p. 75 ss.; con riferimento alle problematiche suscettibili di derivare dal disomogeneo ambito di applicazione spaziale delle regole in materia di giurisdizione e di legge applicabile in presenza di una *professio iuris* del *de cuius* a favore della legge di un paese terzo, F. MARONGIU BUONAIUTI, *The EU Succession Regulation and Third Country Courts*, in *JPIL*, 2016, p. 545 ss., p. 549 ss.

effettività e di equivalenza sopra ricordati⁶¹. Particolarmente indicativa a questo riguardo è la disciplina della scelta della legge applicabile ad opera delle parti contenuta nel regolamento n. 1259/2010, c.d. "Roma III", che attua una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Il regolamento in questione prevede che la scelta di legge, o la modifica di una scelta precedentemente espressa, che dovrà cadere su una legge che presenti l'uno o l'altro degli elementi di collegamento contemplati con le sfere giuridiche dei coniugi, ovvero sulla *lex fori*, potrà farsi per regola generale al più tardi al momento dell'adizione dell'autorità giurisdizionale⁶². Nondimeno, a titolo di eccezione, il regolamento prevede al contempo che, ove previsto dalla legge del foro, i coniugi potranno designare la legge applicabile anche nel corso del procedimento davanti all'autorità giurisdizionale, così salvaguardando la libertà per la *lex fori* di non prevedere una tale possibilità⁶³.

29. Vi è poi un ulteriore profilo di non poco momento che deve essere considerato, costituito dalla portata di un ipotizzato accordo procedurale col quale le parti rinuncino, a favore della *lex fori*, all'applicazione della legge straniera applicabile in base alle norme contenute in un regolamento europeo di diritto internazionale privato. Infatti, nel contesto specifico sopra richiamato del regolamento Roma III la scelta della legge applicabile che, ove consentito dalla *lex fori*, i coniugi potrebbero fare innanzi al giudice potrebbe cadere su una qualsiasi delle leggi passibili di essere scelte ai sensi del regolamento stesso e non necessariamente sulla *lex fori* stessa. Per di più, essa si configura nella sua portata come corrispondente alla scelta che potrebbe farsi, per diretta disposizione del regolamento, fino al momento dell'adizione dell'autorità giurisdizionale, trattandosi, in quel contesto, di scegliere la legge regolatrice della vicenda connotata proceduralmente in termini di divorzio o di separazione personale. Invece, l'accordo procedurale col quale le parti del procedimento rinuncerebbero all'applicazione della legge straniera contemplato dalla giurisprudenza francese, ipotesi che quella giurisprudenza ammette in relazione a controversie su diritti disponibili, si configurerebbe come una vicenda puramente interna allo specifico procedimento pendente e, come tale, non inciderebbe sul diritto applicabile al rapporto giuridico in questione al di fuori di quello specifico contesto procedurale⁶⁴. Appare a questo riguardo doveroso domandarsi se la stessa configurabilità di un accordo col quale le parti, per i fini di uno specifico procedimento, rinuncino all'applicazione della legge straniera regolatrice di un dato rapporto a favore della *lex fori*, restando il rapporto, per fini estranei al procedimento in questione, soggetto a una diversa legge regolatrice, sia compatibile con i fini di certezza e prevedibilità della legge regolatrice. Deve infatti anche aversi riguardo anche all'esigenza di salvaguardare i diritti dei terzi, esigenza che è presa in considerazione nei regolamenti di cui si discute. Tale esigenza presuppone una tendenziale omogeneità nella determinazione della legge regolatrice di un dato rapporto giuridico, a prescindere dallo specifico contesto giurisdizionale in cui pretese basate sullo stesso siano azionate⁶⁵.

⁶¹ Secondo quanto affermato, tra le altre, in Corte giust., sent. 15 novembre 1983, causa 288/82, *Duijnste*, cit., punti 10-14; sent. 15 maggio 1990, causa C-365/88, *Hagen*, cit., punto 20.

⁶² Regolamento (UE) n. 1259/2010, art. 5, par. 2.

⁶³ Ivi, art. 5, par. 3.

⁶⁴ Si veda B. FAUVARQUE-COSSON, *L'accord procédural à l'épreuve du temps. Retour sur une notion française controversée*, cit., p. 267 ss.

⁶⁵ Pur sempre, come già notato, la possibilità di un accordo procedurale con effetti limitati al giudizio pendente e contemplato espressamente dall'art. 7 del Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, il quale, pur non essendo per sua natura un atto legislativo dell'Unione europea, nondimeno è un accordo internazionale del quale l'Unione europea è parte e alle cui regole il regolamento n. 4/2009 rinvia per quanto attiene alla disciplina della legge applicabile in materia. Non apre quindi del tutto peregrino osservare che nella misura in cui un atto dell'Unione europea adottato nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile fa ad esso rinvio e l'Unione stessa, a titolo di esercizio della propria competenza esterna nella medesima materia, ha ritenuto opportuno divenirne parte verosimilmente la soluzione che il Protocollo fa propria sul punto non può considerarsi del tutto aliena al sistema europeo di diritto internazionale privato, se così lo si può chiamare. Si veda, per una discussione dell'opportunità di una regolamentazione espressa a livello europeo di questa possibilità, che, come già notato, appare incidere sensibilmente sul diritto processuale degli Stati membri, INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ, *The Application of Foreign Law in Civil Matters in the EU Member States and its Perspectives for the Future*, cit., p. 70 ss.

VI. Difficoltà suscettibili di insorgere nell'accertamento del diritto straniero richiamato o nella sua interpretazione e soluzioni residuali

30. Un ulteriore profilo controverso della problematica in esame attiene ai limiti che il dovere del giudice di procedere all'accertamento e all'applicazione del diritto straniero richiamato può incontrare in presenza di ostacoli che rendano complesso ed incerto l'accertamento del contenuto del diritto in questione e la determinazione della sua corretta interpretazione.

31. Per un verso, i medesimi principi di effettività ed equivalenza che si sono in precedenza richiamati impongono che i giudici degli Stati membri diano applicazione al diritto straniero richiamato dalle regole di conflitto contenute in un regolamento europeo nel modo più completo e conforme al modo in cui il diritto in questione verrebbe applicato ed interpretato dai giudici dello Stato a cui appartiene. Questo sia che si tratti, evidentemente, del diritto di un altro Stato membro come pure di quello di uno Stato terzo, considerata l'applicazione universale o *erga omnes* delle regole sulla legge applicabile contenute nei regolamenti in questione. Per altro verso, la stessa previsione in molte disposizioni legislative di soluzioni residuali per i casi in cui non sia possibile pervenire all'accertamento del diritto straniero richiamato e la prassi giurisprudenziale dimostrano che sovente tale pieno accertamento del contenuto e della corretta interpretazione del diritto richiamato risulta difficoltoso e non consente di dissipare incertezze in ordine alla sua corretta interpretazione ed applicazione nelle circostanze concrete della controversia portata davanti al giudice⁶⁶.

32. Questa difficoltà è per forza di cose maggiormente risentita quando si tratti di accertare il contenuto del diritto di un paese terzo⁶⁷, non essendo disponibili in questi casi meccanismi più avanzati di scambio di informazioni come quelli istituiti nel contesto dell'Unione europea dalla Rete giudiziaria europea in materia civile⁶⁸. Inoltre, nell'accertamento del contenuto del diritto di un paese terzo, e, in particolare, extraeuropeo, possono porsi in alcuni casi profili di complessità ulteriori, come quelli riconducibili alla presenza di elementi di diritto religioso il cui preciso contenuto e corretta interpretazione possa essere suscettibili di variare in ragione di diverse tradizioni applicabili su base personale piuttosto che locale⁶⁹. Inoltre, un altro dato del quale appare necessario tenere conto è dato dal fatto che non tutti gli Stati membri sono muniti di una struttura istituzionale espressamente preposta allo svolgimento di ricerche e all'emanazione di pareri sul contenuto e l'interpretazione del diritto straniero. Un esempio ben noto

⁶⁶ Tra queste, emerge in particolare l'art. 14, secondo comma, della legge italiana di riforma del diritto internazionale privato, il quale, adottando un approccio più articolato rispetto ad altre soluzioni legislative e persino rispetto ad alcuni dei progetti di regolamentazione a livello europeo della problematica in esame che si sono in precedenza considerati, prevede che nel caso in cui il giudice non riesca ad accertare il contenuto del diritto straniero richiamato debba in prima battuta ricorrere alla legge applicabile in base ad altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa e solo in mancanza possa ricorrere alla *lex fori*. Si veda, nel senso della preferibilità di una soluzione di questo tipo in relazione a regole di diritto internazionale privato contenute in strumenti europei che prevedano una pluralità di criteri di collegamento, INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ, *ivi*, p. 94 s.

⁶⁷ A queste ipotesi, infatti, si riferisce la più frequente prassi giurisprudenziale pertinente: tra le altre, Cass., sez. I civ., sent. 26 febbraio 2002, n. 2791, *Regoli c. Etchi*, in *Riv. dir. int.*, 2002, p. 463 ss., su cui F. MARONGIU BUONAIUTI, *Un ritorno al «diritto internazionale privato facoltativo» in una recente sentenza della Corte di cassazione?*, *ivi*, p. 962 ss., con riferimento all'accertamento del diritto camerunense; più recentemente, nella giurisprudenza tedesca, con riguardo all'accertamento del diritto israelitico applicabile in Iran in quanto ordinamento plurilegislativo su base personale, Hanseatisches OLG Hamburg, sent. 29 marzo 2021, 2 W 17-20, in *IPRax*, 2023, p. 90, con nota di K. DUDEN, *IPR im Ungefähr: Nichtermittelbarkeit ausländischen Rechts, Ersatzrechtsanwendung und Offenlassen des anwendbaren Rechts*, *ivi*, p. 49 ss.

⁶⁸ Come si è osservato, un riferimento alle opportunità offerte dalla Rete per l'accertamento del diritto di un altro Stato membro è contenuto nel preambolo del regolamento n. 1259/2010, c.d. Roma III, al considerando n. 14. Alle medesime opportunità si è richiamata altresì, in una presa di posizione congiunta con la Commissione europea, la Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, proponendo estenderne il modello sulla base di accordi ai rapporti con Stati terzi: si rimanda a EUROPEAN COMMISSION – HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW, *Access to Foreign Law in Civil and Commercial Matters. Conclusions and Recommendations*, Joint Conference of the European Commission and the Hague Conference on Private International Law, February 2012), disponibile sul sito web HCCH | Access to Foreign Law.

⁶⁹ Come avveniva nel caso emblematico oggetto della pronuncia dello Hanseatisches OLG Hamburg, 29 marzo 2021, sopra citata.

è costituito, in questo senso, in Germania dagli istituti che fanno capo alla Max-Planck-Gesellschaft, a cominciare da quello assai noto con sede ad Amburgo che è specificamente dedicato al diritto privato straniero e al diritto internazionale privato⁷⁰. In mancanza di strutture simili le ricerche volte all'accertamento del diritto straniero applicabile possono essere affidate, come già notato, a esperti designati dal giudice, i quali non necessariamente avranno a disposizione una struttura comparabile a quella degli istituti appena richiamati. Potranno anche essere condotte direttamente dal giudice sulla base di informazioni acquisite tramite i ministeri della giustizia o la rete diplomatica e consolare ovvero ancora, tra gli Stati che ne sono parti, secondo i meccanismi di cooperazione, considerati di non particolare efficacia, contemplati dalla Convenzione di Londra del 1968 nel campo dell'informazione sul diritto straniero⁷¹.

33. In considerazione di queste oggettive difficoltà suscettibili di presentarsi, si possono porre casi in cui l'obiettivo di pervenire ad un accertamento quanto possibile completo e fedele del contenuto del diritto straniero applicabile e dell'interpretazione che ne è data nel paese straniero considerato debba essere riconciliato e conseguentemente bilanciato con altri obiettivi inerenti allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Questi sono costituiti, per un verso, dall'assicurare una ragionevole durata dei procedimenti giudiziari, profilo che, come la Corte europea dei diritti dell'uomo ha avuto molteplici occasioni di affermare, costituisce parte integrante del diritto all'equo processo garantito dall'art. 6, par. 1, della Convenzione europea⁷² nonché, in relazione all'applicazione delle regole contenute nei regolamenti europei di diritto internazionale privato, dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Per altro verso, un ulteriore profilo da ricondursi allo stesso diritto all'equo processo e più specificamente al diritto di accesso alla giustizia che ne costituisce il presupposto, e che deve essere tenuto in considerazione è costituito dai costi significativi che, al presentarsi di difficoltà nell'accertamento, possono scaturire dal doverne incaricare una pluralità di esperti o istituzioni specializzate. Se quest'ultimo fattore può efficacemente essere fronteggiato nei casi di insufficiente capacità economica delle parti facendo ricorso a forme di gratuito patrocinio che si estendano a coprire anche questo genere di spese di lite⁷³, ipotesi che, tuttavia, rimane sinora soggetta alle regole nazionali dei singoli Stati membri⁷⁴, più critico si presenta invece il discorso per quanto attiene al rischio di un allungamento *sine die* dei tempi di svolgimento del procedimento dovuti alla oggettiva difficoltà, in casi limite, di pervenire con sufficiente certezza all'accertamento del contenuto del diritto straniero richiamato⁷⁵.

34. Le difficoltà nelle quali il giudice può trovarsi nel caso concreto nell'accertare ed interpretare correttamente il diritto straniero richiamato portano a dover considerare due ulteriori profili della problematica in esame in ordine ai quali si assiste ad una pluralità di soluzioni nei sistemi nazionali di diritto internazionale privato degli Stati membri. Si tratta di profili in ordine ai quali ancora una volta appare necessario individuare, in assenza di regole comuni al riguardo, una soluzione che sia maggiormente coerente con le finalità proprie dei regolamenti europei di diritto internazionale privato e con il più ampio quadro dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia nei quali essi operano.

⁷⁰ Si tratta del Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht.

⁷¹ Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger, Londra, 7 giugno 1968. Si veda al riguardo A. LEONCINI BARTOLI, *Considerazioni sulla posizione del giudice rispetto al problema della conoscenza del diritto straniero a seguito della convenzione di Londra del 7 giugno 1968*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1983, p. 333 ss.; INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ, *The Application of Foreign Law in Civil Matters in the EU Member States and its Perspectives for the Future*, cit., p. 59 s.

⁷² Si veda, per tutte, Corte EDU, Grande Camera, sent. 29 marzo 2006, ricorso n. 36813/97, *Scordino c. Italia (n. 1)*, punti 174 ss.

⁷³ In questo senso depongono i *Madrid Principles*, cit., Principle VIII.

⁷⁴ Si vedano, per un quadro delle diverse soluzioni accolte sul punto nei diversi Stati membri, C. ESPLUGUES, J. L. IGLESIAS, G. PALAO, R. ESPINOSA, C. AZCÁRRAGA, *General Report on the Application of Foreign Law by Judicial and Non-Judicial Authorities in Europe*, cit., p. 56 ss.; INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ, *The Application of Foreign Law in Civil Matters in the EU Member States and its Perspectives for the Future*, cit., p. 36 s.

⁷⁵ Si veda in questo senso la già citata pronuncia dello Hanseatisches OLG Hamburg, sent. 29 marzo 2021, cit., e, in proposito, K. DUDEN, *IPR im Ungefahr: Nichtmittelbarkeit ausländischen Rechts, Ersatzrechtsanwendung und Offenlassen des anwendbaren Rechts*, cit., p. 51 s.

35. Il primo è costituito dal regime di impugnabilità delle decisioni per motivi attinenti alla errata o omessa applicazione del diritto straniero applicabile. Si tratta, ancora una volta, di una questione di eminente natura procedurale, che, come tale, è da considerarsi tendenzialmente rimessa alla disciplina nazionale nei singoli Stati membri, rispetto alla quale si pone, però, ancora una volta il chiaro limite derivante dal principio di effettività e, anche se probabilmente in minor misura, dal principio di equivalenza. Infatti, ammettere in maggior o in minor misura l'impugnazione delle decisioni per i motivi in questione appare, da una parte, strettamente, anche se non sempre necessariamente⁷⁶, connesso al trattamento riservato al diritto straniero in termini di diritto anziché di mero fatto, in quanto concretamente incide sulla ammissibilità di un sindacato per motivi di diritto sulla decisione che si assuma viziata da errori questo tipo. Dall'altra parte, incide inevitabilmente sulla possibilità per le parti di ottenere che eventuali errori od omissioni nei quali il giudice sia incorso nell'accertamento e nell'interpretazione del diritto straniero richiamato possano avere più ampie opportunità di essere sanati. Conseguentemente, condiziona in qualche misura l'effettività delle regole di diritto internazionale privato contenute nei regolamenti europei in base alle quali quel dato diritto straniero debba applicarsi. Inevitabilmente, in quest'ottica, appare imporsi la soluzione per la quale il diritto straniero applicabile in base alle norme di conflitto contenute nei regolamenti europei debba occupare la medesima posizione giuridica del diritto del foro. In questi termini, eventuali errori commessi nel suo accertamento e nella sua interpretazione debbano poter formare oggetto dei medesimi mezzi di impugnazione azionabili in ciascuno Stato membro per motivi attinenti alla errata od omessa applicazione di norme di diritto. Solo in questo modo si può assolvere pienamente all'imperativo di garantire una piena efficacia delle regole di diritto internazionale privato contenute nei regolamenti europei e una corretta applicazione del diritto che essi individuano come applicabile⁷⁷.

36. Il secondo profilo, di carattere meno autenticamente procedurale e più prettamente internazionale-privatistico, che mette conto considerare in relazione alle difficoltà che il giudice può incontrare nel procedere all'accertamento del contenuto del diritto straniero richiamato da una norma di conflitto contenuta in un regolamento dell'Unione europea è costituito dalla soluzione residuale a cui ricorrere nel caso in cui tale accertamento si riveli impossibile, o inconciliabile con l'obiettivo di garantire una tutela giurisdizionale dei diritti in un tempo ragionevole. Si tratta ancora una volta di una questione che nei sistemi di diritto internazionale privato è talora non regolata espressamente e talaltra regolata in modo differente⁷⁸, in relazione alla quale vi sono due soluzioni più realisticamente prospettabili. Queste consistono rispettivamente nel far ricorso direttamente a titolo residuale alla *lex fori*, ovvero nel ricorrere in prima battuta ad un'altra legge che sia applicabile in base ad altri criteri di collegamento eventualmente previsti, in concorso successivo o anche puramente alternativo, per la medesima ipotesi normativa⁷⁹. Di esse, la soluzione maggiormente conforme all'obbligo di garantire l'effettività della disciplina contenuta nei regolamenti europei di diritto internazionale privato appare senz'altro essere la seconda. Infatti, è

⁷⁶ Si vedano in proposito, per una rassegna delle diverse soluzioni nazionali, nelle quali si assiste talvolta ad una apparente contraddittorietà nell'approccio adottato in alcuni ordinamenti, come quello inglese, che per un verso riservano al diritto straniero una condizione di fatto, con conseguente onere per le parti di provarne il contenuto, e per altro verso una condizione quasi di diritto, ammettendo che l'errata applicazione del diritto straniero applicabile possa essere rilevata mediante i mezzi di impugnazione azionabili in relazione ad errori di diritto, o, reciprocamente, nell'ordinamento tedesco, nel quale alla considerazione del diritto straniero come diritto non consegue una altrettanto pacifica esperibilità dei mezzi di impugnazione azionabili in relazione ad errori di diritto, C. ESPLUGUES, J. L. IGLESIAS, G. PALAO, R. ESPINOSA, C. AZCÁRRAGA, *General Report on the Application of Foreign Law by Judicial and Non-Judicial Authorities in Europe*, cit., p. 75 ss.; INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ, *The Application of Foreign Law in Civil Matters in the EU Member States and its Perspectives for the Future*, cit., p. 95 ss.

⁷⁷ Si veda in questo senso INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ, *ivi*, p. 96 s.

⁷⁸ Si vedano ancora le rassegne delle diverse soluzioni nazionali compiute da C. ESPLUGUES, J. L. IGLESIAS, G. PALAO, R. ESPINOSA, C. AZCÁRRAGA, *General Report on the Application of Foreign Law by Judicial and Non-Judicial Authorities in Europe*, cit., p. 67 ss.; INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ, *The Application of Foreign Law in Civil Matters in the EU Member States and its Perspectives for the Future*, cit., p. 93 s.

⁷⁹ Secondo la soluzione accolta, ad esempio, nell'art. 14, secondo comma, della legge italiana di riforma del diritto internazionale privato. Si vedano in proposito, tra gli altri, S. M. CARBONE, L. CARPANETO, P. IVALDI, M. E. DE MAESTRI, F. PESCE, I. QUEIROLO, C. E. TUO, *Italy*, in C. ESPLUGUES, J. L. IGLESIAS, G. PALAO (eds), *Application of Foreign Law*, cit., p. 246; P. VENTURI, *Alcuni rilievi in tema di iura novit curia e norme di conflitto nel sistema italiano di diritto internazionale privato*, cit., p. 1353 s.

sufficientemente evidente che, in tutti i casi in cui il legislatore dell'Unione ha previsto per una determinata ipotesi una pluralità di criteri di collegamento, il già richiamato carattere di integrale obbligatorietà della disciplina contenuta in un regolamento europeo impone che i giudici o le altre autorità competenti degli Stati membri esplorino le diverse soluzioni in termini di individuazione della legge applicabile indicate dalla disciplina contenuta nel regolamento stesso prima di risolversi a ripiegare sull'applicazione della *lex fori*⁸⁰. Appare, infine, senz'altro da escludersi che all'impossibilità di accertare il contenuto della legge straniera individuata come applicabile in base alle norme di conflitto contenute in un regolamento europeo, ivi comprese le eventuali altre leggi che possano essere richiamate dalle norme stesse, possa conseguire il rigetto della domanda. E' infatti appena il caso di notare che una simile soluzione radicale si porrebbe in contrasto coi principi in materia di diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sanciti o presupposti tanto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo quanto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Questi principi, come già si è ricordato, costituiscono l'ineludibile quadro giuridico di riferimento all'interno del quale la disciplina di diritto internazionale privato contenuta nei regolamenti europei si colloca e conformemente al quale essa deve essere applicata dai giudici degli Stati membri⁸¹.

VII. Considerazioni conclusive

37. L'assenza, sino a questo momento, di una disciplina espressa nei regolamenti europei di diritto internazionale privato in materia di accertamento ed interpretazione del diritto straniero richiamato costituisce una delle più evidenti lacune di un sistema, quello del diritto internazionale privato europeo, che al momento è ancora in corso di evoluzione. La sua crescita sta avendo luogo in qualche misura per binari paralleli, a mezzo di una serie di regolamenti settoriali, che affrontano, ciascuno con riferimento a una data materia, le questioni relative alla legge applicabile, isolatamente o in combinazione con le altre questioni di rilievo internazionaleprivatistico, come la giurisdizione e il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e altri atti stranieri.

38. L'ipotesi di adottare delle regole apposite a livello europeo si è più volte affacciata all'interno di iniziative sorte dal dibattito scientifico o in contesti istituzionali, venendo declinata ora nel senso dell'adozione di uno strumento *ad hoc* ora, più ambiziosamente, nel contesto dell'adozione di un regolamento volto a introdurre una disciplina comune delle questioni generali del diritto internazionale privato, ovvero, ancor più audacemente, di un vero e proprio codice europeo di diritto internazionale privato. Questi sforzi non si sono sinora tradotti nell'adozione di alcuno strumento giuridico vincolante, né tantomeno nell'introduzione di regole in materia all'interno degli atti esistenti o delle proposte di ulteriori atti in materia sinora presentate. Nondimeno, dai caratteri che sono propri dei regolamenti europei che contengono le regole che sono all'origine dell'esigenza di applicare e, pertanto, di accertare il contenuto del diritto straniero, nonché dai principi generali del diritto dell'Unione europea e più specificamente dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, si possono desumere in via interpretativa le risposte da darsi ai diversi quesiti che si pongono in materia. Come si è potuto constatare, diverse di queste si trovano già delineate negli studi e nei progetti ai quali si è fatto riferimento.

39. Nondimeno, come si è avuto modo di vedere, alcuni profili della problematica rimangono controversi, per le frizioni che una troppo rigida aderenza alla soluzione più in linea con i caratteri propri delle regole di diritto internazionale privato europeo, quella per cui il diritto richiamato da tali regole deve essere accertato ed applicato d'ufficio dal giudice, può presentare con altri principi e criteri ispiratori della disciplina stessa. Tra questi, un ruolo particolare riveste, come si è osservato, il rispetto che deve essere garantito all'autonomia delle parti nelle materie nelle quali i regolamenti stessi rimettono ad esse la scelta della legge applicabile. Vengono non meno in rilievo principi di rango primario, quali

⁸⁰ Si veda in questo senso INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ, *The Application of Foreign Law in Civil Matters in the EU Member States and its Perspectives for the Future*, cit., p. 94.

⁸¹ Si veda ancora INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ, *ibidem*.

quelli che tutelano il diritto di ricevere una tutela giurisdizionale dei diritti in tempi ragionevoli, ciò che pare opporsi ad un eccessivo prolungamento della durata del processo a causa delle difficoltà suscettibili in concreto di sorgere nell'accertamento del contenuto del diritto straniero richiamato. E' in considerazione di queste questioni irrisolte che, pur all'interno di un quadro giuridico sufficientemente delineato nei suoi tratti generali, appare necessaria un'iniziativa legislativa dell'Unione europea che chiarisca e garantisca uniformità di approccio ad una problematica, che è di fin troppo critica rilevanza nella direzione di un'applicazione omogenea e coerente delle regole di diritto internazionale privato europeo, per poter essere lasciata all'autonoma e sovente divergente disciplina nazionale nei singoli Stati membri.